



eum edizioni università di macerata

eum

ISSN 1593-0793

ISBN 978-88-6056-766-6



9 788860 567666

€ 40,00

Journal of Constitutional History 2nd semester 2021
Giornale di Storia Costituzionale II semestre 2021



Journal of Constitutional History

m eum

Giornale di Storia Costituzionale
 Journal of Constitutional History
 Revue de Histoire Constitutionnelle
 An International Journal of Constitutional History

Heads of State. The Authoritarian Dynamic of Political Power in Romanian Constitutional History

La figura di Stato in Romania: un'analisi costituzionale e storica del potere esecutivo dal 1859 al 1989

Editoriale
 Editorial
 Editorial
 Editorial
 Editorial
 Editorial

Editoriale
 Editorial
 Editorial
 Editorial
 Editorial
 Editorial

2nd semester 2021

1 January 2021

Giornale di Storia costituzionale / Journal of Constitutional History
n. 42 / Hémisphère 2021 / Issue n° 42 / 2^e semestre 2021

Chief Editors

Luigi Lavacò, Roberto Martucci, Lucio Scusimatti

International Board

Rincee Ackerman (University of Yale), John Allison (Queens' College, University of Cambridge), Vida Azimi (XRS, Crema, Paris II), Olivier Beaud (Université Paris II, Panthéon-Assas), Giovanni Busino (Université de Lausanne), Barcelona Clavero (Universidad de Sevilla), Francis Delpech (University of Louvain), Hans Dippel (Universität Kassel), Alfred Dufour (Université de Genève), Thomas Dye (Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, Frankfurt am Main), Ignacio Fernández Sarmola (Universidad de Oviedo), Dieter Grimm (Wissenschaftskolleg zu Berlin), Jean-Louis Halperin (École normale supérieure, Paris), Martti Koskenvarti (University of Helsinki), Lucien Lauine (XRS Cypriot, Paris), Peter L. Lindseth (University of Connecticut), Martin Loughlin (London School of Economics & Political Science), Heinz Moehaupt (Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, Frankfurt am Main), Marcel Morabito (SciencesPo, Paris), Ulrike Müllig (Universität Passau), Peter S. Onuf (University of Virginia), Michel Perle (Université d'Orléans), Jack Rakove (University of Stanford), Dian Schefold (Universität zu Bremen), Günther Teubner (Goethe Universität, Frankfurt am Main), Michel Troper (Université de Paris Ouest Nanterre La Défense), R. H. Wiles (New York University), Augusto Zimmermann (Munich University)

Board of Editors

Ronald Car, Ninfa Contigiani, Paola Persano, Monica Stronati

Editors Associates

Antonella Bettou

Address

Giornale di Storia costituzionale - c/o Dr. Antonella Bettou,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata
Piazza dell'Università 2 - 62100 Macerata (Italy)
giornalestoriacostituzionale@unimc.it
www.storiacostituzionale.it

I testi inviati alla redazione sono sottoposti a referaggio anonimo da parte di due esperti selezionati dalla Direzione sulla base delle proprie competenze e interessi di ricerca. Responsabili del processo di valutazione sono i Direttori della rivista.

The papers submitted for publication are passed on two anonymous referees (double blind paper review), which are chosen by the Chief Editors on the base of their expertise. The Chief Editors are responsible for the peer review process.

I libri per recensione, possibilmente in duplice copia, vanno inviati alla Segreteria di redazione. La redazione si rammarica di non poter impegnare a restituire i cartiloni e i libri inviati.

Books for review should be submitted, if possible in two copies, to the Editors' Assistant. The Editors regret the fact that they cannot commit themselves to sending back received books and papers to the authors.

Il Giornale di Storia costituzionale è indicizzato nelle seguenti banche dati / The Journal of Constitutional History is indexed in the following databases:

Requre - Claveter, Helmdoline, Historical Abstracts - EBSCO, Summon by Serial Solutions (full text dal 2011 al 2021), Google Scholar, DoCi (Dottrina Giuridica) - IJEG (Istituto di Storia e Tecnologie dell'Informazione Giuridica) - IJEG, IBZ (Bibliografia Storica Nazionale), AIDA (Archivi Italiani di Periodici Accademici), Catalogo Italiano del Periodico - AUMP, Casalini Libri, EUM

(Editori Università di Macerata)

Il *Giornale di Storia costituzionale* è una rivista inserita dall'ANVUR nella fascia A dell'Area 14 (Scienze giuridiche) e nella fascia A dell'area 11 (Scienze politiche e sociali). The *Journal of Constitutional History* is in the section A of the Area 14 (Law) and section A of the Area 11 (Political and Social Sciences) according to the assessment of the National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes.

Responsabile

Angelo Venturolo

Registrazione al Tribunale di Macerata n. 463 dell'11.02.2011

Editor - Publisher

Editori Università di Macerata

Corso della Repubblica, 51 - 62100 Macerata

T. (39) 0733 4586036

info.editor@unimc.it

http://www.unimc.it

Distributed by Mondragotto

ISSN 0781-88 6056 - 766 6

ISSN 1503 1793

La rivista è pubblicata con fondi dell'Università di Macerata

In copertina: Minerva di Naxos ed Elena Christova

Fuoco di stampare nel mese di dicembre 2021

Printed in the month of December 2021

Prezzo di un fascicolo - Single issue price

euro 4⁰⁰

diversità - Back issues

euro 4⁰⁰

Abbonamenti annui (due fascicoli) - Annual Subscription price (two issues)

Italy: euro 65; European Union, euro 75; U.S.A. and other countries, euro 100

For further information, please contact:

editor.rivista@unimc.it

T. (39) 0733 4586036 (Mon. - Fri., 15h00 - 17h00)

Gli abbonamenti non vengono rinnovati automaticamente. Per ricevere l'annata successiva a quella in corso occorre inviare una richiesta esplicita all'indirizzo editor.rivista@unimc.it

Subscriptions are not renewed automatically. To receive subscriptions the next year, please send an explicit request at editor.rivista@unimc.it

Argetto grafico

© studio crocevia

Impaginazione

Carla Morschitto

Sommario / Contents

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE n. 42 - II semestre 2011
JOURNAL OF CONSTITUTIONAL HISTORY n. 42 - II semestre 2011

Heads of State. The Authoritarian Dynamic of Political Power in Romanian Constitutional History / *Capi di stato: la dinamica autoritaria del potere politico nella storia costituzionale rumena*

5 Introduction / *Introducere*
MANUEL GUJAN

Fondamenti

95 A Failed Constitutional Experiment. The Monarchical Constitutionalism and the Organic Regulations of 1831-1832 / *Un esperimento costituzionale fallito: il costituzionalismo monarchico e i regolamenti organici del 1831-1832*
MANUEL GUJAN

41 In 1866 and back to the Future with a Sense of *Deja vu*. The Fall and revival of the Head of State's authoritarianism / *Nel 1866 e tornando al futuro con un senso di déjà vu*

La caduta e il revival dell'autoritarismo del Capo dello Stato
RĂZVAN CIOBANU BOGDANĂ

61 The Rise and Fall of Quasi-Parliamentary Government in Romania (1871-1917) / *L'ascesa e la caduta del governo quasi parlamentare in Romania (1871-1917)*
ALEXANDRA ALINA IARCU, BOGDAN IARCU

Itinerari

85 Some Notes for a History of Reversed law making. Decree laws in Interwar Romania / *Some notes for a storia della tecnica della legislazione invertita. Decreti legge in Romania tra le due guerre*
MIHAI CUCULESCU

103 Le Chef d'État et l'état de siège. Constitutions normatives et interprétations doctrinaires dans la Roumanie de l'entre-deux guerres / *Il capo di Stato e lo stato d'assedio. Costituzioni normative e interpretazioni*

- tazioni dottrinali nella Romania tra le due guerre
DAN CONSTANTIN MĂȚA
- 117 Corporatism in Interwar Romania: Overlapping Sources and Competing Varieties / *Il corporativismo in Romania fra le due guerre: fonti coincidenti e varietà contrastanti*
VICTOR RIZESCU
- 133 Under the Shadow of the Exception: the Romanian Head(s) of State in the Age of Extremes / *All'ombra dell'eccezione: il Capo di Stato rumeno nell'età degli estremi*
COSMIN CERCEL
- 151 The President as an Active "Constitutional King". The Birth of the Romanian Post-communist System of Government / *Il Presidente come "Re costituzionale" attivo. La nascita del sistema di governo rumeno post-comunista*
BOGDAN DIMA
- 203 Tra «Liberty And Property» e «Regulation And Democracy». Il percorso giuridico-costituzionale del governo dell'economia negli Stati Uniti d'America, tra fine Ottocento e «early New Deal» / *From «Liberty And Property» To «Regulation And Democracy». The Juridical-Constitutional Path of USA Economic Governance, from Late Eighteenth Century to «Early New Deal»*
STEFANO MALPASSI
- 243 L'Europa costruita "dall'alto": radici leibniziane del *Manifesto di Ventotene* / *Europe built "from above": Leibnizian roots of the Ventotene Manifesto*
FABIO CORIGLIANO
- 263 Difendere il Parlamento, dal fascismo alla Repubblica / *Defending Parliament, from Fascism to Republic*
GIOVANNI DI COSIMO

Librido

- Ricerche
- 169 Educare nella virtù. Educare alla virtù. Gli illuministi italiani e la lotta alla corruzione fra riforme e rivoluzione / *Educating in virtue. Educating to virtue. The Italian Illuminists and the fight against corruption between reforms and revolution*
VALERIA FERRARI
- 183 The Kantian Legal Turn of 'Republicanism': 'Rightfulness' by a Categorical Right to Justification / *La svolta giuridica kantiana del 'repubblicanesimo': 'legittimità' attraverso un diritto categorico alla giustificazione*
ULRIKE MÜSIC
- Primo piano / *In the foreground*
- 277 Marco Fioravanti legge / *reads Manuela Albertone e Michel Troper (a cura di). La Représentation politique. Anthologie*
- 281 Ninfa Contigiani legge / *reads Paolo Pas-saniti, Il diritto cangiante. Il lungo novecento giuridico del paesaggio italiano*
- 287 Ventitré proposte di lettura / *Twenty-three reading proposals*
- 305 Autori / *Authors*
- 307 Abstracts

Introduction / *Introduzione*

MANUEL GUTAN

In the last decade, the international community of (comparative) constitutional law scholars has been increasingly worried about the rise and spread of the authoritarian ruling in countries where the democracy and rule of law seemed to be well established or consolidated after a difficult transition from undemocratic systems of government¹. The political developments in Hungary and Poland are already hard-cases of democratic backsliding in Central-Eastern Europe. Strikingly, the North-American scholars are recently writing about the democratic deficit and defending the rule of law against authoritarianism in USA². Analytical concepts like 'Frankenstate'³, 'democratorship', 'autocratic legalism'⁴, 'new authoritarianism'⁵, 'authoritarian constitutionalism'⁶ or 'abusive constitutionalism'⁷ have been developed to capture a contemporary political and legal dynamic that escapes the old taxonomies of political and constitutional systems.

Against this backdrop, many scholars are questioning the solidity and irreversibility

of the constitutional and political transition from communism to liberal-democratic constitutionalism in the entire region of Central-Eastern Europe. How strong and sincere is the commitment with democracy, rule of law and human rights in this part of Europe after decades of communist ruling and few years of EU membership? The cases of Hungary and Poland are not only mirroring an unstable devotion to the values and principles of liberal democracy but also challenge us to look deeper into the constitutional traditions and culture of this region. Generally, one could hardly speak about strong democratic traditions or about a special appetite for political liberalism in Central-Eastern Europe. Instead, the inquirer of its political-constitutional history can discover a succession of long-lasting authoritarian regimes. Of maximum relevance to the subject of this volume is the central role played by powerful political leaders in both old and new authoritarian regime. The Hungarian Prime-Minister Victor Orbán and the Polish party leader



Primo piano:

Paolo Passanti, *Il diritto cangiante.*

Il lungo novecento giuridico del paesaggio italiano

Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. XVI-256

NINFA CONTIGIANI

Il diritto ambientale, si potrebbe dire, nasce quando ci si accorge di qualcosa intorno a sé come un dato non secondario, scontato e sempre esistito, nasce quando ciò che sembra naturale non lo è più e si manifesta nel suo essere artificio umano che all'umano è essenziale per sopravvivere.

In questi termini l'ambiente – ed in particolare l'ambiente salubre – ha assunto le vesti addirittura di un diritto dal rango costituzionale. Una situazione inimmaginabile quando cominciò quella rivoluzione industriale sovente raffigurata con pomposi pennacchi di fumo che salgono dai lunghi camini conficcati nel cielo ingrigito dalle prime proto-industrie inglesi non lontane dagli *slums*.

In questo momento di nuova consapevolezza sulle condizioni climatiche, in un passaggio

anche generazionale che vede i diretti interessati farsi protagonisti attivi e non disposti a fare sconti, mentre non ci siamo ancora separati da una pandemia traumatica e non ancora finita, aver lavorato a e aver fatto uscire un volume sulla tutela ambientale sembra il risultato di un presagio.

In verità Paolo Passanti propone di sciogliere un insieme di nodi normativi che hanno caratterizzato un lungo Novecento per ricomporli nel filo rosso della vicenda italiana e lo fa allargando lo sguardo partendo dal lavoro precedente dedicato alla parabola mezzadrile.

Non un presagio, dunque, ma l'intima convinzione che la risorsa storico-giuridica possa offrire uno strumento al concetto di sostenibilità su cui si chiude il lavoro, che coglie nel "post-novecento" la volontà di un paesaggio 'culturale',

ovvero letto e interpretato soprattutto come il "bene comune" a cui ricondurre lo sguardo di giuristi, legislatori, professionisti ed abitanti (cap. VI: *Il post Novecento tra cultura e sostenibilità*).

Paesaggio, Territorio, Ambiente sono diversi? Lo sono e lo sono stati dal punto di vista della storia del diritto come il volume di Passanti mette in chiaro nello snodare il groviglio giuridico delle alterne vicende del tema, anche perché «il diritto del paesaggio è frutto di una progressiva costruzione» (p. V).

L'interdisciplinarietà, sottolinea l'autore, ne caratterizza lo studio e non poteva essere altrimenti poiché intorno all'unica prospettiva del tema della tutela del paesaggio si aggregano – agli inizi – il regime liberale ottocentesco della centralità proprietaria e

il nuovo disordine della modernità industriale, che l'ha scalfita, da ricomporre.

Seppure arrivata con un certo ritardo in Italia, quella modernità mette subito alla prova le aree urbane del Paese e ancor di più l'arretratissima situazione sanitaria - diversificata in ordine ai lasciti degli stati preunitari - ribaltando le iperboli dottrinali sulla dimensione individuale e volontaria del contratto dei civilisti liberali nell'incapacità assoluta delle élites governative a rendersi conto di quanto stava accadendo intorno a loro anche a partire dalla trasfigurazione paesaggistica e ambientale. «La mezzadria che lascia il posto nell'Italia settentrionale ad altri sistemi produttivi, in certe realtà dell'Italia centrale, come la Maremma toscano-laziale, diventa all'inizio del Novecento l'alternativa dinamica al latifondo. Profonde trasformazioni produttive agiscono sul paesaggio anche senza radicali cambi di sistema. L'intero quadro è tenuto insieme dal degrado igienico-sanitario» che avrebbe dovuto imporre interventi sociali al di là da venire (pp. 5-6). Tutto si consuma in un ambiguo ordine edilizio urbano sostenuto un po' sulla scia della memoria dell'ordine pubblico del passato e un po' grazie al regime eccezionale dell'espropriazione, che la proprietà "appena liberata" non poteva sopportare altri vincoli.

La pianificazione urbanistica dell'appena nato Regno d'Italia si limita ad immaginare correzioni volte al decoro, non certo pianificazioni forti e la necessità di esser autorizzati a costruire che arrivò solo nel 1911. Non solo l'industrializzazione, ma anche l'innovativa mobilità del treno spostando grandi quantità di persone stravolse gli spazi, così come i trasferimenti vacanzieri verso le già agognate "oasi naturali di pace" cominciarono a segnare l'immaginario di chi volgeva lo sguardo al recupero della 'bellezza della natura'. Un certo naturalismo originario radicale ebbe i tratti di John Ruskin (cap. 1: *Le premesse ottocentesche. La corallità perduta e il dogma proprietario*). L'inizio della tutela dal punto di vista della letteratura giuridica è riferibile all'arrivo dei primi movimenti di protesta che a seguire favorirono i disegni di legge sul patrimonio naturale da conservare (l'autore cita il Monteconero come primo caso arrivato al Ministero nel 1900). Sporadica e sparuta - verrebbe da dire - la letteratura prima della Legge Croce del 1922.

Il paesaggio emerge come bene tutelabile nel primo Novecento secondo i suoi confini estetici, che balzano in primo piano agli occhi più attenti, lasciando sullo sfondo il pericoloso disordine che incombe sulle città della prima industrializzazione. Ma

si tratta tuttavia di limitare la proprietà, un elemento che deve incrociare il decisionismo fascista perché alla fase pionieristica della legge 1922 risponda quella più strutturata della legge Bottai del 1939. Si struttura però anche, in quegli anni, quello che Passaniti individua come il carattere originario italiano della «divaricazione insanabile tra tutela del paesaggio e urbanistica». Da un lato la tutela delle bellezze naturali orientata dal vincolo dell'interesse pubblico, dall'altra la legge 1942 sulla pianificazione urbanistica. Un primo tentativo di raccordo tardò ad arrivare fino alla "legge ponte" del 1967.

In seguito, l'attuazione della Costituzione fu possibile grazie a Giannini e Predieri con dapprima la definizione di bene ambientale e poi con l'accostamento dell'art. 9 alla salute dell'art. 32. Il Codice dei beni culturali e il concetto di 'sostenibilità' negli anni più vicini hanno infine rimarcato quanta trasformazione scorra nella realtà intanto che le attuazioni legislative prendono piede, si articolano nella realtà amministrativa, imprimono la direzione giusta secondo lo spirito che le muoveva fin dall'inizio.

«Il bene comune indica le regole che restituiscono ordine alle storie che compongono la memoria di un paesaggio. Quelle regole che dovrebbero insegnare a comprendere

il senso della distinzione tra la protezione della fisiologia storica e l'aggressione culturale dei luoghi e l'aggressione alla natura, intesa come interruzione dell'equilibrio alla base della visione, come frattura comunitaria determinata dagli interessi privati incontrollati o mal controllati, che peggiora l'ambiente complessivo e costituisce la lesione di un senso d'appartenenza densa di significato giuridico» (p. XIII). Che in fondo è proprio questo il punto determinante: l'appartenenza ad un paesaggio come cifra comunitaria risulta essere la traiettoria lungo la quale ci si muove tra conservazione e prevenzione delle trasformazioni inedite, inaspettate, imprevedute e da rifiutare quando ledono quell'appartenenza.

Non si rompe quel legame neppure nei casi peggiori di disastri ambientali se ancora, insieme ai primi interventi della protezione civile, i soggetti coinvolti manifestano quasi ossessivamente il bisogno di ricostruire, ripartire, ricominciare nello stesso posto. Al contrario si spezza se è l'intervento umano che lacera, se l'azione umana è disinteressata alle conseguenze e, prima ancora che il paesaggio, rompe il proprio legame con esso.

Ed è forse per questo che, come l'autore individua correttamente, la storia e il senso del paesaggio dipendono mol-

tissimo anche da chi li guarda, da come lo si guarda. Il legame di appartenenza non è uniforme né statico, ma ambivalente e in tensione continua con il modo di rappresentare l'ambiente. Il cambiamento dello sguardo poi si moltiplica con l'innovazione tecnologica che lo incornicia con la pittura, o lo fissa e lo illumina con la fotografia, o lo fa scorrere in movimento con il treno o con l'auto, o lo connota di caratteri compositivi impensabili prima tramite il *videomapping*. In mezzo c'è lo spartiacque dell'ultima narrazione pre-telesiva che precede lo sguardo delle masse sul paesaggio, ricambiandolo ancora.

Comprendere il proprio paesaggio è comprendere un po' se stessi, viene da dire procedendo nella lettura di questo volume, sviluppando in tono esistenzialista la traiettoria costituzionale diretta al "bene-essere". Eppure, dalla Costituzione rimane in piedi il concetto binario della legislazione sul paesaggio di stampo statale che incide sulla proprietà e nell'ottica della tutela (con le Soprintendenze) mentre nelle retrovie agisce in termini attuativi e non programmatori la legge urbanistica a dimensione locale (per lo sviluppo, a volte speculativo, degli interessi privati (pp. 100 ss.).

Dalla fase dell'Italia liberale, che dovette approcciare il tema paesaggistico sen-

za la necessaria convinzione sull'intervento pubblico come strumento privilegiato, siamo passati alla forza perentoria dell'ideologia fascista. Con la direzione pubblica, essa tese a scartare completamente le autonomie locali, mentre lo spirito ruralista offrì sapori e contenuti nuovi ai confini del paesaggio da tutelare.

In quel momento la proprietà privata non è più un limite, un ostacolo con la sua centralità potente bensì «un volano da aggiungere all'ingranaggio corporativo» tutto proteso alla valorizzazione turistica soprattutto economica del patrimonio e i piani paesaggistici furono lo strumento. Il Piano regolatore e la legge urbanistica del 1942 servono a superare la visione liberale del semplice ampliamento, in favore della programmazione consapevole delle trasformazioni in atto e soprattutto future (cap. III: *Il paesaggio corporativo*).

Negli anni della Repubblica democratica la costruzione del nostro Ordinamento ambientale (ordinamento ministeriale e diritto ambientale) passa per una sorta di quasi sistematica inversione di precedenza tra legislazione e dottrina con un sapore lontano di esegesi quando invece la legge non è più essa stessa centrale e definitiva e progettuale ma solo sospinta da una necessità emergenziale di regolamentazione (cap. IV: *Dalle bellezze naturali ai beni ambientali*).

Passaniti sottolinea come dopo la legge sulla mezzadria di metà anni Sessanta «il discorso giuridico non sembra tenere il passo della grande trasformazione del territorio che attraversa l'Italia» per il notevole cambiamento antropologico in atto. L'Italia è un cantiere perenne e siamo all'origine di un altro carattere originario, a mio modo di vedere, della nostra mancata consapevolezza ambientale. «l'adattamento del diritto al fatto compiuto dentro una cornice di oscuro tecnicismo» (pp. 124-125). Gli anni Sessanta si aprono con il disastro del Vajont e sembrano proprio certificare la linea della tutela dopo l'emergenza benché nel quadro auspicato di un raccordo tra programmazione economica e pianificazione urbanistica e si chiudono con la c.d. legge urbanistica 'ponte' del 6 agosto 1967 ad attuare - in chiave emergenziale - la legge urbanistica del 1942 senza un regolamento. Sono gli anni delle aree per l'edilizia economica di Fiorentino Sullo o del principio di espropriazione generalizzata mitigata dal criterio del valore di mercato del disegno di legge di Giovanni Pieraccini, ma anche della frana di Agrigento del 19 luglio 1966 "appesantita" da 8500 stanze abusive (pp. 130-131). Nei passaggi successivi c'è l'emersione del concetto di bene culturale e ambientale.

Si accostano infine urbanistica e paesaggio nell'ottica del concetto nuovo di "bene comune" che aspira a subordinare gli interessi dei privati perché sempre più si realizza che c'è un "Patrimonio culturale della Nazione". È la nascita del diritto ambientale che si diceva in premessa, ci si è accorti che l'ambiente è un bene pubblico, che l'aggressione ne determina una consistenza giuridica e che è il bene ambientale ad essere l'oggetto della potestà di pianificazione territoriale (pp. 138-139). Non c'è tregua, però, perché si è alla soglia dell'attuazione regionale e mentre il paesaggio agrario si sta definitivamente trasformando - forse distruggendo - i centri storici come spazio urbano riconoscibile, ordinato e definito, non sono particolarmente considerati. Con l'istituzione delle Regioni, se da un lato si moltiplicano le ambiguità e le difformità delle politiche di governo del territorio nazionali e locali, dall'altro si prende atto della visione di Alberto Predieri che spinge l'interpretazione dell'art. 9 della Costituzione verso il concetto di "paesaggio integrale", comprensivo della comunità vivente che lo abita. Quella comunità che, a sua volta, ha il dovere di difenderlo mentre la realtà va nella direzione descritta da Antonio Cederna nel 1975 con l'articolo sulla "Porno-urbanistica" spesso formalmente legale ma

Librido. Primo piano
non per questo meno distruttiva (pp. 157 ss.). C'è da chiedersi se, in mancanza del 'bene culturale' della acquisita e condivisa consapevolezza ambientale, la riforma Galasso sul condono, L. n. 431 dell'8 agosto del 1985, avrebbe potuto avere effetti diversi rispetto all'evidenza - colta puntualmente da Passaniti - di una «controriforma» contenuta sotto la superficie legislativa: legge agostana, secondo le peggiori prassi inaugurate in quegli anni, e legge doppia per l'ambiguità di fondo che non sceglie tra «la storica dicotomia tra tolleranza urbanistica e rigidità paesaggistica» (p. 166). Tuttavia, con l'industrialismo procede anche la coscienza ambientalista e negli anni a seguire si evidenziano le leggi sull'inquinamento che spronano la riflessione dottrinale in cerca di una unitarietà mentre a livello giurisprudenziale le sentenze si incardinano già sulla Costituzione. Dagli anni Novanta ambiente e salute sono considerati insieme così che si aprono gli spazi della soluzione della dialettica tra beni culturali e beni ambientali con il Codice del 2004 «offrendo una chiusura del Novecento giuridico» (p. 179) che poggia sulla Costituzione quale straordinario strumento, ancora una volta, di perimetrazione non statica e mai banale della nostra Comunità nazionale. Il volume si chiude guardando

Contigiani

alla necessaria "sostenibilità". Passaniti traccia quel percorso unitario che molto ha faticato a uscire fuori, nella frammentazione evidente tra opposte discipline (paesaggistica e urbanistica) intese come «riduttiva città» o «ampiamente territorio».

Un percorso che sembra ricomporsi anche nei lavori di Passaniti che dopo la ricostruzione della parabola mezzadrile cerca, forse, con questo lavoro di tessere la trama di un paesaggio che non è più solo strumento della sopravvivenza umana ma di un benessere che ci dovrebbe già collocare nel futuro.